

(N. 569)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1949

Trattamento economico spettante agli uditori giudiziari.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che ai sensi dell'articolo 128 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il trattamento economico spettante agli uditori giudiziari è costituito, in luogo dello stipendio, da una indennità mensile nella misura indicata nella tabella Q annessa allo stesso Ordinamento ed aumentata successivamente in corrispondenza ai miglioramenti di stipendi concessi al personale statale.

Per effetto di tali aumenti e particolarmente a seguito di quello del 30 per cento determinato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, il quale stabilisce appunto l'aumento del 30 per cento degli stipendi o paghe o retribuzioni del personale il cui trattamento per i cennati titoli non sia previsto dalle tabelle allegate al decreto stesso, l'assegno dovuto agli uditori giudiziari ammonta a lire 159.000 annue.

Ora poichè nella legge 12 aprile 1949, n. 149, sulla revisione del trattamento economico dei dipendenti statali, manca una norma che

consenta di corrispondere agli uditori giudiziari gli aumenti concessi agli altri personali statali con decorrenza dal 1° novembre 1948, e ciò in quanto essi non sono contemplati nelle tabelle allegate alla citata legge n. 149, nè possono essere classificati fra le categorie di personali indicate nell'articolo 7 della stessa legge, è evidente il danno che ne deriverebbe al predetto personale ove non si addivenisse all'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che consenta l'attribuzione dei benefici economici derivanti dall'applicazione della cennata legge, n. 149, anche agli uditori giudiziari.

Si è all'uopo, predisposto l'unito schema di disegno di legge col quale, seguendo i criteri analoghi a quelli adottati col decreto ministeriale 21 novembre 1945 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155), per la determinazione dell'importo massimo dell'assegno mensile da corrispondere al personale statale in servizio di prova, si stabilisce che l'indennità mensile spettante agli uditori giudiziari deve essere corrisposta,

a decorrere dal 1° novembre 1948, nella misura pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado cui gli uditori stessi sono assimilati, in base allo stesso articolo 128 dell'ordinamento giudiziario (grado XI durante il primo semestre e grado X per il periodo successivo fino alla promozione).

Alla maggiore spesa — circa una quindicina di milioni all'anno — derivante dall'applicazione della legge in oggetto sarà provveduto con le

entrate conseguenti dai provvedimenti indicati nell'articolo 13 della legge 12 aprile 1949, n. 149, dato che della detta maggiore spesa si è già tenuto conto nella determinazione della portata finanziaria della stessa legge n. 149.

Onorevoli senatori, per i motivi che giustificano l'iniziativa e la nostra proposta vi invitiamo a dare parere favorevole al disegno di legge in esame.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'assegno mensile degli uditori giudiziari previsto dall'ultimo comma dell'articolo 128 e dalla tabella *Q* dell'Ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è stabilito, a decorrere dal 1° novembre 1948, nella misura pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado cui gli uditori stessi sono assimilati.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le entrate conseguenti dai provvedimenti indicati nell'articolo 13 della legge 12 aprile 1949, n. 149.